

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**IL TRIBUNALE di PARMA**

In funzione di Giudice d'Appello, nella persona della dott.ssa [REDACTED] ha pronunciato e pubblicato la seguente

**SENTENZA**

nella causa **R.G. n. 5823/2013**, avente ad oggetto "*indebito soggettivo-indebito oggettivo*", promossa

**da**

[REDACTED], rappresentata e difesa dagli avv. [REDACTED] e [REDACTED]  
[REDACTED]  
- *appellante ed appellata in via incidentale*-

**Contro**

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avv. ti [REDACTED] e [REDACTED]  
[REDACTED]  
- *appellato ed appellante in via incidentale*-

Conclusioni:

Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come da verbale dell'udienza del 11.5.2016.

MOTIVI DELL DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] (ora [REDACTED]) ha proposto appello avverso la sentenza n. 360/2013 emessa in data 05.02.2013, depositata in data 15.02.2013 e non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Parma, in parziale accoglimento delle domande proposte da [REDACTED], aveva condannato [REDACTED] al rimborso in favore di controparte della somma di euro 26,39 per IVA non dovuta relativamente alle fatture degli anni 2010-2012, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della convenuta riguardo alle fatture emesse negli anni 2007-2009.

Ha in particolare chiesto l'appellante, in parziale riforma della sentenza impugnata, di "*rigettare la richiesta di rimborso dell'imposta IVA sulle fatture emesse da [REDACTED] spa, negli anni 2010, 2011 e 2012, per l'addebito della Tariffa Integrata Ambientale,*



*cosiddetta TIA 2, in ragione della sua natura non tributaria riconosciuta dall'art. 14 del D.L. 31.05.2010 n. 78 e per l'effetto dichiarare non dovuta da parte di [REDACTED] S.P.A. alcuna somma. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CNAP come per legge".*

Con memoria depositata il 21.1.2014 si è costituito in giudizio [REDACTED], il quale, proponendo appello incidentale, ha chiesto: "1) in via pregiudiziale e preliminare, sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 33 del D.L. 78/2010 in quanto presenterebbe palesi violazioni dell'art. 3 della Costituzione, per tutte le motivazioni sopra indicate; 2) nel merito, rigettare l'appello proposto da [REDACTED] e, in parziale riforma della sentenza di primo grado oggi appellata n. 363/2013 del Giudice di Pace di Parma – Dott. [REDACTED] condannare [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione, a favore del Signor [REDACTED], della somma di € 28,49, di cui all'Iva sulle fatture relative agli anni 2007 – 2008 – 2009, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo, il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio".

La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza dell'11.5.2016, precisate le conclusioni, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche.

\*\*\*

La sentenza appellata va parzialmente riformata nei termini che seguono.

1) Questione di legittimità costituzionale.

Quanto alla richiesta preliminare dell'appellante incidentale, si ricordi che "la questione di legittimità costituzionale apre una fase incidentale all'interno di un processo nel quale si viene a dubitare della costituzionalità della norma da applicare al caso di specie: il presupposto giuridico per l'instaurazione dell'incidente di costituzionalità è la rilevanza della questione che il Giudice che deve decidere la causa principale ha il compito di indicare" (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 17-09-2015, n. 18216); pertanto, il giudice a quo deve in primo luogo verificare che il giudizio alla sua attenzione non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

Nel caso di specie, alla luce delle considerazioni che seguono, non si ritiene sussistente tale presupposto, potendo il presente giudizio essere definito anche a prescindere dalla risoluzione del dubbio di legittimità costituzionale prospettato da [REDACTED] riguardo all'art. 14 del D.L. n. 78/10.



2) Legittimazione passiva

Quanto alla carenza di legittimazione passiva di [redacted] spa in ordine alle fatture emesse da [redacted] negli anni dal 2007 al 2009, va confermata la statuizione del giudice di primo grado alla luce dei motivi che seguono.

Risulta dai documenti versati in giudizio che [redacted] è stata incorporata per fusione in [redacted] S.p.A., la quale ha assunto la denominazione di [redacted] S.p.A., con atto del 25.05.2010 a ministero Dott. [redacted] Notaio in Torino, Rep. N. 18153, Atti n. 11803 (doc. 4 fasc. I grado Iren), con decorrenza degli effetti giuridici dal 1 luglio 2010.

Co il suddetto atto, i rapporti riconducibili all'incorporata [redacted], ai sensi dell'art. 2504 bis cod. civ., sono stati dunque devoluti a [redacted]; in assenza di prova circa la intervenuta fusione fra [redacted] ed [redacted], quest'ultima non può considerarsi subentrata nei rapporti giuridici facenti capo alla prima, dovendosi considerare soggetto giuridico distinto rispetto ad [redacted].

Pertanto, nella fattispecie in esame, non essendo applicabile la disciplina di cui all'art. 2258 c.c., il trasferimento riguarda esclusivamente l'IVA applicata sulla TIA riferibile agli anni 2010/2012.

3) Natura giuridica della c.d. "TIA 2".

Venendo al merito, risulta dai documenti in atti che, mentre dal 2000 e sino al 2009 nel Comune di [redacted] è stata applicata la TIA1 di cui al c.d. Decreto Ronchi (D.Lgs. n. 22/1997), a partire dal 2010 (e fino al 2012 compreso) l'Amministrazione Comunale ha adottato la TIA 2 di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, a seguito dell'emanazione da parte dell'Amministrazione Comunale di [redacted] della Determinazione Dirigenziale n. DD/2010 - 1715 del 30.06.10, come da presa d'atto PD/2010 - 3529 del Dirigente del S.O. Entrate del Comune di [redacted] del 30.06.10 nonché da Piano Finanziario della Gestione Rifiuti Urbani del Comune di [redacted] del 30.06.10 (cfr. (cfr. Doc. nn. 2 e 3 fasc. [redacted]), che la suddetta norma richiamano espressamente quale proprio fondamento normativo.

Orbene, va premesso il consolidato orientamento giurisprudenziale che afferma la natura tributaria della T.I.A. a partire dalla pronuncia delle Corte Costituzionale n. 238/2009 (confermata con l'ordinanza n. 64 /2010), secondo cui *"la... inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo.... porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del*



1972, artt. 3 e 4, e caratterizzato dal pagamento di un corrispettivo per la prestazione di servizi".

La natura tributaria della TIA è stata poi ribadita anche dalla Suprema Corte (sent. n. 14903/2010, n. 25929/2011, n. 2320/12), che l'ha definita entrata pubblica costituente "tassa di scopo", finalizzata a fronteggiare una spesa di carattere generale, con ripartizione dell'onere sulle categorie sociali che da questa traggono vantaggio, senza alcun rapporto sinallagmatico tra la prestazione da cui scaturisce l'onere ed il beneficio che il singolo riceve.

In tal senso si sono espresse anche le più recenti pronunce, precisando che: *"la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) non è assoggettabile ad IVA, in quanto essa ha natura tributaria, mentre l'imposta sul valore aggiunto mira a colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, non quando si paga un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente"* (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 15-03-2016, n. 5078; in tal senso anche Cass., n. 4723/15 e n. 12275/2016).

Occorre però evidenziare che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 78/10, convertito in L. n. 122 del 2010 (c.d. "manovra di emergenza"), ai sensi dell'art. 14, comma 33, (patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali) *"le disposizioni di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria"*.

Deve dunque ritenersi che la disposizione sulla "Tia2" abbia carattere innovativo, istituendo una tariffa che nell'intenzione del legislatore è ontologicamente diversa rispetto alla "prima Tia".

La diversità ontologica fra la "TIA 1" e la "TIA 2" è stata affermata anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui *"la Tariffa di Igiene ambientale istituita dall'art. 49, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. TIA 1) ha natura tributaria e su di essa - pertanto - non può essere applicata l'Iva. Diversamente ha natura non tributaria (stante il disposto di cui all'art. 14, comma 3 del D.L. n. 78 del 2010 convertito nella legge n. 122 del 2010, che - peraltro - non può trovare applicazione oltre i casi ivi espressamente menzionati) la Tariffa istituita dall'art. 238, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. TIA 2)"* (cfr. Cass. civ. Sez. V, 02-03-2012, n. 3294)



In tal senso è stato chiarito che *"l'affermazione per cui vi sarebbe sostanziale identità fra la cd. TIA1, disciplinata dal D.Lgs. n. 22/1997, e la cd. TIA2, prevista dal D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), costituisce una forzatura logica del tutto inaccettabile"* (cfr. Cass. civ. Sez. V, 09-03-2012, n. 3756), in ragione della riconosciuta natura non tributaria della TIA2 ad opera del D.L. n. 78/2010, e delle significative diversità tra le due tariffe (cfr. Cass. civ. Sez. V, 02-03-2012, n. 3294).

Pertanto, considerata la natura non tributaria della TIA 2, va accolto sul punto l'appello proposto da [REDACTED] con riforma, sul punto, della sentenza di primo grado.

Conclusivamente, in accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED] e in rigetto dell'appello incidentale proposto da [REDACTED], va parzialmente riformata la pronuncia di primo grado impugnata nel senso di respingere la domanda del [REDACTED] di rimborso dell'imposta IVA sulle fatture emesse da [REDACTED] a. negli anni 2010-2012 in ragione della natura non tributaria della c.d. "TIA 2", confermando il punto della pronuncia relativo al difetto di legittimazione passiva dell'appellante con riferimento alle fatture emesse negli anni 2007-2009.

Le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. **5823/2013 R.G.**, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:

1. in accoglimento dell'appello principale, **rigetta** la richiesta di [REDACTED] di rimborso dell'imposta IVA sulle fatture emesse da [REDACTED] s.p.a. negli anni 2010-2012;
2. **conferma** la statuizione della sentenza di primo grado riguardo alla carenza di legittimazione passiva di [REDACTED] a. con riferimento al periodo 2007-2009, rigettando sul punto la domanda formulata dall'appellante incidentale [REDACTED];
3. **condanna** [REDACTED] al pagamento in favore di controparte delle spese di lite di entrambi i giudizi, che si liquidano in euro 120,00 per compensi difensivi relativi al giudizio di primo grado ed euro 300,00 per compensi difensivi del secondo grado, oltre euro 55,50 per esborsi, spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Parma il 18.7.2016.

IL GIUDICE (Dott.ssa [REDACTED])



Sentenza n. 978/2016 pubbl. il 28/07/2016  
RG n. 5823/2013

